

Rateazioni fiscali, molte formule con gli avvisi bonari

Come funziona la rateizzazione degli avvisi bonari?

La Rateizzazione Agenzia Entrate 2015 può essere richiesta da tutti i contribuenti che vogliono versare a rate le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento, con un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Le nuove disposizioni riguardano in particolar modo gli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di irregolarità rilevate e verificate a mezzo: avviso bonario liquidazione automatica delle dichiarazioni, di cui all'art.36-bis del DPR 600/73 e all'art.54-bis del DPR 633/72, eseguiti dagli Uffici a seguito del controllo formale delle dichiarazioni; controllo formale delle dichiarazioni di cui all'art.36-ter del DPR 600/73, che evidenzino delle irregolarità tra i dati in possesso dall'Agenzia e quelli dichiarati dal contribuente; controlli formali e automatizzati tassazione separata - Tfr e arretrati art. 36 bis (Tfr).

Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie. Tutti i contribuenti possono richiedere una rateizzazione delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate nelle comunicazioni di irregolarità rilevate a seguito di verifiche automatizzate e formali, le modalità e i termini di richiesta di rateazione dipendono dall'entità e della misura delle somme da pagare: per somme fino a 5.000 euro: l'im-

porto totale può rateizzato in un numero massimo di 6 rate trimestrali; per somme oltre 5.000 euro: l'importo totale può rateizzare al massimo di 20 rate bimestrali.

Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Le nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità sono state introdotte dalla legge n. 214/2011, il c.d. Salva Italia, nello specifico è stato: Eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro ed è stata introdotta la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima.

La Rateizzazione concessa ai contribuenti per pagare e versare le somme non pagate in precedenza e rilevate mediante verifiche sulle irregolarità dei versamenti attraverso controlli formali e automatizzati, può decadere nel momento in cui, il contribuente non provveda ad effettuare il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

La cessazione immediata del beneficio della rateazione concessa inizialmente dall'Agenzia delle Entrate comporta che l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena,

meno quanto già versato dal contribuente, sia iscritto a ruolo e diventi pertanto titolo esecutivo in cartella esattoriale. Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva prevede come conseguenza quella di iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione: fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali: dal 1° gennaio 2015 pari allo 0,5% annuo.

Se si decade dal beneficio della rateazione, è possibile poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella esattoriale (Dl. n. 16 del 02/03/2012). L'istanza di richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice all'Agenzia delle Entrate, meglio se spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo indicato nella comunicazione di richiesta delle somme rilevate dall'Agenzia per mezzo dei controlli formali e automatizzati. Il contribuente al fine di evitare il decadimento del beneficio della rateazione, a causa del mancato pagamento entro i termini di legge dell'importo a lui comunicato, può avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, impedendo così che l'iscrizione a ruolo diventi esecutiva.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

SCADENZE / 1

Per il 730 il termine resta il 31 luglio

Per il 770 non è prevista proroga e quindi la scadenza è quella del 31 luglio prossimo?

Ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4-bis, D.P.R. n. 322/1998, il Modello 770/2015, ordinario e semplificato, deve essere presentato entro il 31 luglio 2015. Il termine di presentazione è lo stesso sia che il modello venga presentato direttamente dal sostituto d'imposta sia che venga presentato tramite intermediario abilitato. In entrambi i casi, la spedizione deve avvenire telematicamente tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, se l'invio avviene in maniera diretta da parte del sostituto, questi deve utilizzare obbligatoriamente: il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti; il servizio telematico Fisconline, per un numero di soggetti non superiore a venti. Nessuna speranza sembra poter nutrire circa la possibilità di ottenere uno slittamento dal 31 luglio al 30 settembre del termine di scadenza della presentazione del Modello 770/2015.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

SCADENZE / 2

Bonus-bebè domande entro il 27 luglio

Quando scade il termine per presentare le istanze relative al bonus bebè?

Le istanze relative ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio ed il 27 aprile 2015 devono essere presentate entro il 27 luglio. Chi presenterà la richiesta in ritardo perderà le mensilità legate a tale mancanza. L'incentivo spetta per le nascite e alle adozioni del triennio 2015-2017. In caso di ritardo si perderà il diritto a fruire dell'assegno in misura piena: 36 mensilità di importo variabile tra gli 80 ed in 160 euro a partire dal mese di nascita/adozione e fino al terzo compleanno. Lo stesso meccanismo legato ai ritardi varrà per le nascite/adozioni avvenute successivamente al 27 aprile, poiché la richiesta deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di nascita/adozione. Per i primi nati/adottati dell'anno, è stato necessario attendere l'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministero, dunque i 90 giorni scadono il 27 luglio. La domanda va presentata un'unica volta per ciascun figlio e vale per tutto il triennio.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

Tagliare lo stipendio è lecito

Vorrei sapere se rientra nella fattispecie di mobbing la decurtazione dello stipendio del lavoratore?

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore a cui era stato decurtato lo stipendio a causa dei reiterati ritardi. Nel caso affrontato (sentenza 13693/2015) la Suprema Corte ha stabilito che si tratta di una sanzione prevista dalla disposizione collettiva e che in casi analoghi è stata applicata per mancanze più lievi rispetto a quella in esame e che non c'è sproporzione tra la sanzione e le mancanze addebitate.

La Corte ha quindi avuto occasione di ribadire gli elementi del mobbing lavorativo, materia spesso soggetta ad interpretazioni divergenti: una serie di comportamenti di carattere persecutorio; l'evento lesivo del diritto alla salute, della personalità o dignità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta e il pregiudizio subito dalla vittima; l'elemento soggettivo ovvero l'intento persecutorio che unifica i comportamenti lesivi.

Giuseppe Colucci
avvocato